

CONVENZIONE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E I COMUNI DI MAIOLO, NOVAFELTRIA, PENNABILLI, SAN LEO E TALAMELLO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO RIENTRANTE NELLA STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA FINANZIATO NELL'AMBITO DELL'ASSE 5 DEL POR FESR EMILIA-ROMAGNA 2014-2020 IN ATTUAZIONE DELL'AZIONE 6.6.1 *"INTERVENTI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DI AREE DI ATTRAZIONE NATURALE DI RILEVANZA STRATEGICA (AREE PROTETTE IN AMBITO TERRESTRE E MARINO, PAESAGGI TUTELATI) TALI DA CONSOLIDARE E PROMUOVERE PROCESSI DI SVILUPPO"*

Premesso che:

- con delibera di Giunta Regionale n. 2176/2015, la Regione ha approvato il bando per i progetti di qualificazione dei beni ambientali e culturali nell'ambito dell'asse 5 "Valorizzazione delle risorse artistiche, culturali e ambientali" del POR FESR 2014-2020 e successive modifiche e integrazioni n. 290/2016, n. 1308/2016;
- con delibera di Giunta regionale n. 938 del 18 giugno 2019, si prevede che per i progetti rientranti nella strategia Nazionale Aree Interne della Regione Emilia-Romagna riferiti ad interventi di consolidamento, qualificazione e diversificazione degli asset del turismo si debba fare riferimento al sopra citato bando, salvo prevedere specifiche deroghe;
- con delibera di Giunta regionale n. 1261 del 2 agosto 2021 si procede all'adeguamento delle tempistiche ai fini della presentazione e realizzazione dei progetti rientranti nella Strategia d'Area Alta Valmarecchia, di cui alla delibera di Giunta regionale n. 2271/2019, ai sensi del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2176/2015 e ss.mm.ii.;
- con delibera della Giunta Regionale n. _____ del _____, la Regione ha approvato il presente schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e i Comuni di Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo e Talamello in merito alla realizzazione del progetto rientrante nella Strategia Nazionale Aree Interne della Regione Emilia Romagna, finanziato nell'ambito dell'Asse 5 del POR FESR 2014-2020, in attuazione dell'Azione 6.6.1 *"Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi*

tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo”;

- trattandosi di un progetto integrato da realizzarsi da parte dei sopra indicati soggetti associati, ciascun partecipante costituisce soggetto beneficiario del contributo e deve necessariamente essere intestatario di titoli di spesa di propria competenza, effettuare i relativi pagamenti e assumere gli obblighi relativi alla realizzazione degli interventi di propria competenza, ferma restando la responsabilità solidale degli associati in ordine alla realizzazione complessiva del progetto integrato. In tal caso, il soggetto capofila, come individuato con la convenzione sottoscritta da ciascun Ente associato partecipante, assume la funzione di coordinare il partenariato costituendo, anche nella fase di realizzazione del progetto integrato, l'unico referente nei confronti della Regione, per gli aspetti amministrativi e di rendicontazione economica e di risultato;
- che, a tal fine, con atto è stato nominato il Sig. quale responsabile della realizzazione del progetto integrato, identificato come responsabile del procedimento con il compito, tra l'altro, di validare e trasmettere i dati richiesti dall'Autorità di Gestione.

Tra

Paola Bissi, Responsabile del Servizio Turismo, Commercio e Sport, Responsabile dell'attuazione dell'Asse 5 POR-FESR 2014-2020 (in seguito POR FESR o genericamente Programma), che interviene nel presente atto in nome e per conto della **Regione Emilia-Romagna** (di seguito indicata come Regione) ai sensi della L.R. 43/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

e

_____(nome e cognome) _____, _____(qualifica)_____, che interviene nel presente atto ai sensi (norma o atto che legittima la sottoscrizione) in nome e per conto del **Comune di Maiolo** di seguito indicato come soggetto beneficiario o semplicemente beneficiario) con sede in _____ Via _____ n. _____;

_____(nome e cognome)_____, _____(qualifica)_____, che interviene nel presente atto ai sensi (norma o atto che legittima la sottoscrizione) in nome e per conto del **Comune di Novafeltria** di seguito indicato come soggetto beneficiario o semplicemente beneficiario) con sede in _____ Via _____ n. _____;

_____(nome e cognome)_____, _____(qualifica)_____, che interviene nel presente atto ai sensi (norma o atto che legittima la sottoscrizione) in nome e per conto del **Comune di Pennabilli** di seguito indicato come soggetto beneficiario o semplicemente beneficiario) con sede in _____ Via _____ n. _____;

_____(nome e cognome)_____, _____(qualifica)_____, che interviene nel presente atto ai sensi (norma o atto che legittima la sottoscrizione) in nome e per conto del **Comune di San Leo** di seguito indicato come soggetto beneficiario o semplicemente beneficiario) con sede in _____ Via _____ n. _____;

_____(nome e cognome)_____, _____(qualifica)_____, che interviene nel presente atto ai sensi (norma o atto che legittima la sottoscrizione) in nome e per conto del **Comune di Talamello** di seguito indicato come soggetto beneficiario o semplicemente beneficiario) con sede in _____ Via _____ n. _____;

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1

Oggetto della Convenzione

La presente convenzione regola i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna in qualità di Autorità di Gestione del POR FESR e i Comuni di Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo e Talamello, quali beneficiari del finanziamento a valere sull'azione 6.6.1 dell'asse 5, *"Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e*

marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo” per la realizzazione del progetto integrato rientrante nella Strategia Nazionale Aree Interne della Regione Emilia-Romagna, denominato “Valmarecchia Geopark Globale - Salute viaggiatore!”.

Art. 2

Obblighi dei soggetti beneficiari

I beneficiari si impegnano:

- a) a realizzare le opere previste e ad effettuare tutte le azioni necessarie ad assicurare che le stesse siano realizzate nel rispetto dei termini e delle condizioni stabilite dalla presente convenzione;
- b) a rispettare quanto previsto dal bando approvato con delibera di Giunta regionale n. 2176/2015 e successive modificazioni e integrazioni;
- c) ad effettuare le procedure di evidenza pubblica secondo la vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti per la progettazione e realizzazione degli interventi;
- d) ad attivare, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla “Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” (direttiva HABITAT) ed in particolare dell’art. 6, comma 3, per gli interventi che ricadono nei proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS), la procedura di valutazione di incidenza ambientale (VINCA) nei tempi previsti dalle normative vigenti;
- e) ad adottare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata a tutte le transazioni relative all’operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;
- f) a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dal Regolamento (UE) 1303/2013 Allegato XII punto 2.2 e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 , artt. 4 e 5, ed allegato II, ed in particolare quanto indicato all’Art. 8 della presente convenzione;
- g) a fornire, tramite il soggetto capofila, tutte le informazioni connesse ad eventuali entrate nette generate dal progetto, secondo modelli che verranno forniti dall’Autorità di Gestione;
- h) a fornire, tramite il soggetto capofila, tutte le informazioni necessarie alle attività di monitoraggio

fisico-finanziario e procedurale delle operazioni finanziate, secondo i tempi e le modalità indicati dall'Autorità di Gestione;

- i) a presentare, tramite il soggetto capofila, ai fini del riconoscimento dell'IVA come costo ammissibile, una dichiarazione di indeducibilità della stessa rilasciata dal Revisore dei Conti;
- j) a adoperarsi per collaborare ai controlli documentali, in loco e di altro tipo che saranno disposti dalle competenti autorità regionali, nazionali e comunitarie;
- k) ad informare tempestivamente la Regione, tramite il soggetto capofila, di qualsiasi evento che possa influire sulla realizzazione degli interventi o sulla capacità di rispettare le condizioni stabilite dalla convenzione;
- l) all'archiviazione e alla conservazione della documentazione giustificativa delle spese sostenute e rendicontate nell'ambito dell'intervento finanziato. Ai sensi dell'Art. 140 "Disponibilità dei documenti" del Reg. (UE) n. 1303/2013 tutti i documenti giustificativi saranno resi disponibili per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione interessata.

Art. 3

Investimento e contributo regionale

1. L'importo complessivo del progetto integrato ammonta ad € 2.376.000,00, di cui:

€ 310.000,00 relativi all'intervento del Comune di Maiolo, di cui € 247.895,62 finanziati con contributo regionale concesso nella misura del 79,96633% ed € 62.104,38 finanziati con fondi propri;

€ 1.171.000,00 relativi all'intervento del Comune di Novafeltria, di cui € 936.405,72 finanziati con contributo regionale concesso nella misura del 79,96633% ed € 234.594,28 finanziati con fondi propri;

€ 120.000,00 relativi all'intervento del Comune di Pennabilli, di cui € 95.959,60 finanziati con contributo regionale concesso nella misura del 79,96633% ed € 24.040,40 finanziati con fondi propri;

€ 100.000,00 relativi all'intervento del Comune di San Leo, di cui € 79.966,33 finanziati con contributo regionale concesso nella misura del 79,96633% ed € 20.033,67 finanziati con fondi propri;

€ 675.000,00 relativi all'intervento del Comune di Talamello, di cui € 539.772,73 finanziati con contributo regionale concesso nella misura del 79,96633% ed € 135.227,27 finanziati con fondi propri.

Art. 4

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese sostenute e pagate dai singoli beneficiari a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino alla data di conclusione dei singoli interventi relativi al progetto integrato finanziato e comunque entro il termine massimo del 31 dicembre 2022 o al diverso termine di conclusione del progetto previsto a seguito di concessione di eventuale proroga.
2. Sono da considerarsi ammissibili le spese effettuate dai singoli beneficiari, direttamente imputabili ai singoli interventi relativi al progetto integrato approvato, comprovate da fatture quietanzate o giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente e contabilizzate in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili.
3. Fatta salva la compatibilità con quanto previsto dal documento nazionale sulle spese ammissibili, ai sensi dell'art. 65, comma 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013, sono ammissibili le spese previste al paragrafo 5 del bando di cui alla D.G.R. 2176/2015 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 5

Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari

1. I pagamenti devono avvenire nel rispetto dell'art. 3 della L. 136/2010 e, salvo quanto previsto al comma 3 del citato art. 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, RIBA solo se accompagnata da certificazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento.
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i suddetti strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai beneficiari, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante.

Art. 6

Tempistiche per la realizzazione del progetto

1. Gli interventi e le attività progettuali devono essere realizzati a decorrere dal 1 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, salvo eventuale motivata proroga compatibile con i termini di certificazione delle risorse POR-FESR da valutarsi anche in relazione alla complessità dei progetti, da richiedersi entro suddetta prevista scadenza.
2. Entro la data del 15 febbraio 2022 i beneficiari trasmettono la rendicontazione delle spese sostenute nell'anno 2021 e in tale occasione potranno aggiornare il cronoprogramma della spesa, dandone tempestiva comunicazione alla Regione, qualora nel corso della gestione l'attuazione della spesa abbia avuto un andamento differente rispetto a quello previsto, conformemente a quanto previsto dalle norme del D.Lgs. 118/2011 e dai principi contabili allegati al decreto. e ss.mm.ii.
3. Il progetto integrato dovrà concludersi entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2022 o il diverso termine previsto a seguito di concessione di eventuale proroga. Per progetto concluso è da intendersi il progetto i cui singoli interventi previsti siano materialmente completati o pienamente realizzati e per i quali sono stati effettuati dai singoli beneficiari, nei casi previsti dalla normativa vigente, i collaudi e/o le verifiche di conformità e/o di regolare esecuzione nonché tutti i pagamenti previsti. La data dell'ultimo mandato di pagamento costituisce la data di conclusione del progetto integrato.

Art. 7

Modalità di rendicontazione e di erogazione del contributo¹

1. La rendicontazione delle spese, a firma di ciascun soggetto beneficiario associato, avviene per stati di avanzamento annuali e saldo finale, da trasmettersi da parte del soggetto capofila per conto di ciascun soggetto associato, mediante l'applicativo web reso disponibile dalla Regione Emilia-Romagna, pena la non ammissibilità delle stesse.
2. La richiesta di pagamento degli stati di avanzamento annuali deve essere trasmessa entro il **15 febbraio** dell'anno successivo a quello cui le attività e gli interventi progettuali realizzati e relative spese sostenute si riferiscono e dovrà essere corredata da una rendicontazione finanziaria, a cui dovranno essere allegati le fatture debitamente quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente, con riferimento a spese sostenute e a suo tempo previste o modificate da successive

¹Per un maggior dettaglio fare riferimento ad apposite linee guida predisposte dall'A.d.G.

varianti, nonché la relativa documentazione amministrativa riguardante l'espletamento delle procedure di affidamento lavori, beni e servizi.

3. Al fine dell'erogazione del saldo del contributo, il soggetto capofila è inoltre tenuto a presentare, per conto di ciascun soggetto beneficiario associato, entro non oltre il termine del **31 gennaio 2023 o il diverso termine previsto a seguito di concessione di eventuale proroga di conclusione del progetto**, la seguente documentazione finale:

- a) una dettagliata relazione finale sul progetto integrato concluso;
- b) la rendicontazione finanziaria complessiva;
- c) la documentazione amministrativa riguardante l'espletamento delle procedure di affidamento lavori, beni e servizi non precedentemente trasmessa in sede di richiesta di pagamento degli stati di avanzamento di cui al comma 2;
- d) i certificati di collaudo dei lavori e/o certificati di verifica della conformità o certificati di regolare esecuzione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

4. È fatto divieto di rendicontare spese per le quali si è già fruito di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario.

5. L'erogazione a saldo del contributo avviene, per ciascun soggetto beneficiario, nel limite massimo di quello concesso, previa verifica della documentazione di cui al comma 3 e della conformità degli interventi realizzati a quelli approvati. Il contributo, per ciascun soggetto beneficiario, è proporzionalmente ridotto, qualora la spesa sostenuta e riconosciuta dalla Regione risulti inferiore all'investimento previsto.

6. All'erogazione del contributo si provvederà con atti formali del dirigente regionale competente secondo la normativa vigente, entro 90 giorni dalla data di ricevimento delle rendicontazioni, salvo richieste di chiarimenti e integrazioni che dovranno essere ottemperate non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa.

7. Le erogazioni saranno in ogni caso vincolate alla disponibilità delle risorse sui relativi capitoli di spesa del bilancio regionale.

Art.8

Obblighi di informazione e pubblicità

I soggetti beneficiari sono tenuti a rispettare gli obblighi su informazione e pubblicità, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Allegato XII, punto 2.2) e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 (artt. 4-5, Allegato II). In particolare, i beneficiari avranno l'obbligo di informare il pubblico in merito al finanziamento ottenuto, secondo le modalità previste al paragrafo 11.1 del bando.

Art. 9

Modifiche del progetto integrato

1. Non sono ammesse variazioni sostanziali ai singoli interventi del progetto integrato ammesso a contributo, se non preventivamente richieste e approvate dalla Regione. Le richieste, debitamente motivate, devono, tramite il soggetto capofila, essere inoltrate alla Regione che le valuterà entro 60 giorni dal ricevimento. Qualora entro tale termine l'ufficio regionale competente non formuli rilievi o richieste di chiarimento/integrazione, le modifiche si intendono approvate. In specifico potranno essere approvate varianti dei singoli interventi facenti parte del progetto integrato qualora:

- a) restino inalterati gli obiettivi originari e l'impianto complessivo dell'intervento ammesso a finanziamento;
- b) sia garantita la realizzazione dell'intervento secondo le tempistiche indicate all'art. 6 della presente convenzione;

2. Eventuali importi superiori, necessari per la realizzazione dell'intervento a seguito della variazione, non potranno comunque comportare l'aumento della spesa ammissibile e di conseguenza del contributo erogabile. Viceversa, sarà proporzionalmente ridotto qualora le spese, a seguito della modifica, subiscano una riduzione.

3. Sono considerate variazioni ordinarie, che non necessitano di specifica autorizzazione:

- le variazioni tra le varie voci di spesa nella percentuale di scostamento fino al 20%;
- la sostituzione di taluno dei beni/dei servizi previsti nel progetto finanziato, con altri beni/servizi simili e/o funzionalmente e strumentalmente equivalenti.

Art. 10

Monitoraggio, valutazione e controllo

1. I beneficiari sono tenuti a fornire alla Regione, tramite il soggetto capofila, tutti i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di monitoraggio e valutazione del Programma Operativo Regionale 2014-2020. In particolare, per le attività di monitoraggio, i beneficiari sono tenuti a rendere conto attraverso il sistema informatico del POR FESR, dello stato di avanzamento degli indicatori del monitoraggio con riferimento al “Numero di visite ai siti del patrimonio naturale finanziati”.
2. Ai fini del monitoraggio, il bando fa riferimento alle seguenti categorie di operazione:
 - per quanto attiene alla Dimensione 1 *Settore di intervento*:
 - codice n. 091 Sviluppo e promozione del potenziale turistico delle aree naturali
 - per quanto attiene alla Dimensione 2 *Forma di finanziamento*:
 - codice n. 01 Sovvenzione a fondo perduto
3. La Regione può, in qualsiasi momento durante la validità della presente convenzione, eseguire controlli tecnici e/o finanziari, anche avvalendosi di esperti esterni, al fine di verificare il rispetto delle condizioni previste per l’impiego dei fondi e la conformità degli interventi realizzati rispetto al progetto integrato approvato.
4. Nello svolgimento di tali controlli, i beneficiari devono mettere a disposizione della Regione qualsiasi dato o informazione richiesta e utile a verificare la corretta esecuzione degli interventi ed il rispetto delle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione. A tal fine, i beneficiari devono rendere accessibile alla Regione, alle autorità statali e comunitarie, ovvero ai soggetti esterni da esse incaricati per l’esecuzione della verifica, i propri uffici e tutte le strutture utili alla raccolta delle informazioni necessarie.
5. Nel caso in cui, in occasione delle verifiche effettuate, si riscontrino l’irregolarità delle operazioni realizzate, della documentazione di spesa presentata, e/o irregolarità collegate ai requisiti di ammissibilità relativi ai singoli beneficiari o alle spese sostenute, a fronte di erogazioni già avvenute sia a titolo di stato di avanzamento che di saldo del contributo spettante, si darà luogo al recupero totale o parziale delle somme indebitamente percepite alle quali sarà applicato il tasso d’interesse legale

maggiorato di 5 punti percentuali, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione della determinazione dirigenziale di richiesta di restituzione.

6. I controlli potranno essere effettuati anche nei cinque anni successivi alla data di erogazione del saldo. In questo caso, qualora le verifiche diano esito negativo, potranno essere attivate le procedure per il recupero delle somme indebitamente richieste e già erogate dalla Regione.

7. Tali controlli potranno comprendere, fra gli altri, i seguenti aspetti:

- il possesso dei requisiti dichiarati dai beneficiari per l'accesso al finanziamento e, laddove pertinente, il loro mantenimento per 5 anni dall'erogazione del saldo;
- la proprietà, il possesso e l'operatività dei beni e/o dei servizi finanziati per 5 anni dall'erogazione del saldo;
- la conformità degli interventi realizzati rispetto al progetto integrato ammesso al contributo;
- l'effettivo sostenimento delle spese dichiarate e la loro corretta registrazione contabile, inclusa un'adeguata codificazione che garantisca la loro tracciabilità;
- la conformità delle spese dichiarate con la normativa comunitaria e nazionale.

8. Nel caso in cui i singoli beneficiari non si rendano disponibili ai controlli in loco o non producano i documenti richiesti nel termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, la Regione si riserva di procedere alla revoca d'ufficio del contributo.

Art. 11

Altri obblighi dei beneficiari: "La stabilità delle operazioni"

Al fine di garantire la stabilità delle operazioni richiesta dall'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, per almeno cinque anni successivi al pagamento finale ai beneficiari, i beni riquilificati non dovranno subire alcuna modifica sostanziale che riguardi la proprietà e da cui derivi un vantaggio indebito, o una modifica che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'intervento con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Art. 12

Revoca del contributo

1. La Regione provvederà, a seconda dei casi, a revocare totalmente o parzialmente il contributo assegnato ed al recupero delle risorse eventualmente erogate:

- a) qualora in occasione delle verifiche effettuate, si riscontrino l'irregolarità delle operazioni realizzate o della documentazione di spesa presentata e/o irregolarità collegate ai requisiti di ammissibilità relativi ai singoli beneficiari o alle spese sostenute;
 - b) qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti dei singoli beneficiari rispetto agli obblighi previsti dal bando nonché dalla presente convenzione, dichiarazioni mendaci, documentazione falsificata nonché in tutti gli altri casi previsti dalla normativa di riferimento;
 - c) qualora il progetto integrato sia realizzato e rendicontato in misura inferiore al 70% della spesa ammessa;
 - d) qualora i singoli interventi realizzati facenti parte del progetto integrato non siano conformi agli interventi approvati;
 - e) nel caso di ritiro di uno o più interventi o dell'intero progetto integrato.
2. In caso di revoca, i relativi beneficiari, sono tenuti alla restituzione, entro 60 giorni dalla comunicazione da parte della Regione, di tutte le somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi al tasso legale vigente nel giorno di assunzione della determinazione dirigenziale di richiesta di restituzione del contributo erogato, maggiorato di 5 punti percentuali.
3. I beneficiari sono tenuti alla restituzione parziale o totale del contributo in caso di decurtazione dello stesso in proporzione alle eventuali entrate nette generate dal progetto di cui al paragrafo 6 del bando.

Art. 13

Verifiche sul rispetto della convenzione

1. L'Autorità di Gestione svolgerà verifiche sul rispetto della Convenzione al fine di riscontrare l'effettiva capacità di utilizzo dei finanziamenti nei tempi stabiliti dal Reg. (UE) n. 1303/2013.
2. L'Autorità di Gestione, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse e non incorrere nei meccanismi automatici di riduzione dei finanziamenti, sulla base delle verifiche di cui al comma 1, si riserva la possibilità di procedere ai necessari adeguamenti nell'allocazione delle risorse.

Art. 14

Controversie

Per quanto non espressamente contemplato nella presente Convenzione si applicano le norme del Codice Civile.

Art. 15

Durata

La presente Convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione fino al completamento delle attività programmate e, comunque, sino all'espletamento di tutti gli adempimenti necessari alla conclusione del POR FESR 2014-2020.

Art. 16

Registrazione e imposta di bollo

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del DPR 634/72 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente. È inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella B annessa al DPR 642/72, modificato dall'art. 28 del DPR 955/82.

Letto e sottoscritto digitalmente da:

COMUNE DI MAIOLO (*capofila*)
(*Inserire qualifica del firmatario*)
(*Inserire nome e cognome del firmatario*)

COMUNE DI NOVAFELTRIA
(*Inserire qualifica del firmatario*)
(*Inserire nome e cognome del firmatario*)

COMUNE DI PENNABILLI
(*Inserire qualifica del firmatario*)
(*Inserire nome e cognome del firmatario*)

COMUNE DI SAN LEO

(Inserire qualifica del firmatario)
(Inserire nome e cognome del firmatario)

COMUNE DI TALAMELLO
(Inserire qualifica del firmatario)
(Inserire nome e cognome del firmatario)

REGIONE EMILIA ROMAGNA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT
(RESPONSABILE ASSE 5 – POR FESR 2014-2020)
Paola Bissi